

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 19 luglio 2012

Alla Preg.ma

Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO

Dal 13 agosto 2012, «scatta» l'obbligo di assicurazione professionale per gli iscritti ad ordini professionali

L'art. 3, quinto comma, alla lett. e), del DL 138/2011 ha introdotto un'assai stringente novità in tema di **responsabilità professionale**, ossia la previsione, a partire dal prossimo 13 agosto, dell'**obbligo** di stipulazione di un'**assicurazione** a tutela dei danni arrecati al cliente. Analizzando puntualmente il contenuto della disposizione normativa, possiamo evincere quanto segue:

- la norma si pone a **tutela** del **cliente**;
- il professionista è obbligato alla **stipulazione** di una idonea assicurazione R.C. professionale;
- il professionista è obbligato alla **pubblicizzazione**, nei confronti del cliente, al momento di assunzione dell'incarico professionale, degli estremi della polizza R.C. professionale stipulata e del relativo massimale.

Dalla lettura della norma, emerge che:

- **l'obbligo assicurativo viene imposto solo ed esclusivamente agli iscritti in Ordini professionali e non a tutti gli esercenti attività professionali similari**;
- saranno numerosi i professionisti che, fino ad oggi sprovvisti di copertura assicurativa, dovranno procedere alla sottoscrizione di una polizza per rischi professionali in relazione a eventuali danni arrecati ai propri clienti. Soggetti interessati saranno, dunque, tutti i professionisti iscritti in albo senza esclusioni, ma, francamente, non si comprende, per alcuni di loro, l'**utilità** della previsione obbligatoria della copertura assicurativa, come ad esempio per i giornalisti.

Per effetto della nuova normativa, **nel momento stesso in cui verrà assunto l'incarico professionale, sarà obbligo del professionista rendere noti al cliente gli estremi della polizza ed il relativo massimale**. Finora, invece, la stipula delle assicurazioni professionali non era obbligatoria. Le modifiche normative hanno, quindi, introdotto l'**obbligatorietà** della polizza antirischi per tutti i professionisti allo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze e/o negligenze. La decorrenza, come anticipato, viene fissata al prossimo 13 agosto o, se precedente, nella data di approvazione del **regolamento attuativo** della riforma degli ordinamenti professionali secondo i principi fissati dal DL 138/2011.

A tal proposito, si segnala che il Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012 n. 5262, ha espresso parere favorevole, ma con una serie di osservazioni, allo schema di DPR recante la riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 citato. Nel parere è stato precisato, in particolare, che risulta "**preferibile**", così come già indicato nella norma primaria, che le **condizioni generali** delle **polizze** assicurative possano essere **negoziare**, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti di previdenza dei professionisti.

Si osserva, poi, che la norma istitutiva dell'obbligatorietà si limita ad indicare esclusivamente che l'assicurazione professionale dovrà essere "**idonea** (...) per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale", **senza specificare** ulteriormente in cosa consista tale idoneità e quali siano i rischi professionali oggetto di copertura.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Mancherebbe, in altre parole, la definizione di importanti dettagli della portata stessa della norma, sia in merito all'entità dei massimali che delle franchigie e degli scoperti.

In via generale e astratta, è possibile individuare alcune **tipologie** di professionisti iscritti in albo per cui si evidenziano **criticità** relativamente alla necessità di stipulazione di un'assicurazione professionale obbligatoria:

- professionisti in regime di **collaborazione** con uno studio in via **continuativa**;
- professionisti **dipendenti di enti pubblici o privati**, che svolgono attività professionale per l'ente avente **rilevanza esterna** come, ad esempio, perizie, collaudi, assistenza contenziosa, ecc.;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente **senza alcuna rilevanza esterna**;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o **privati** in regime di **part-time**.

Per quanto riguarda le **conseguenze sanzionatorie** disposte in capo al professionista, si fa presente che, sino ad oggi, la sottoscrizione di un contratto assicurativo, posto a presidio dei danni cagionati a terzi dal professionista, era per costui una scelta esclusivamente **deontologica**. Dal prossimo 13 agosto, la stipulazione della polizza diverrà un **obbligo giuridico** per l'iscritto in Ordini professionali, e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà **illecito disciplinare** e non più solamente deontologico (così come anche indicato nello schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali).

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria.

Paolo Torazza

Alberto Papone